

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIPELLINI e ALBERTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1970

Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'articolo 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, riguardante le norme per i concorsi di agente di cambio, venne stabilito in 70 anni il limite di età per l'appartenenza ai ruoli degli agenti di cambio delle borse valori per tutti gli agenti di cambio nominati dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Con l'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, si vollero poi mitigare gli effetti sulla disponibilità di posti, derivanti dall'eccezione prevista, a favore degli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 515, disponendo il passaggio dei medesimi a speciali ruoli transitori al compimento del 70° anno di età.

Molte considerazioni si potrebbero fare circa tale discriminazione fra « i nominati prima » e « i nominati dopo ».

Con la legge 29 maggio 1967, n. 402, che riconosce l'attività di agente di cambio quale libera professione, la situazione si è ulteriormente aggravata perchè ci si trova di fronte a una libera professione con un limite di età, cosa non prevista neppure per chi svolge l'attività di medico.

È auspicabile che la questione sia rivista in un senso o nell'altro per tutte le professioni.

Ciò che però occorre esaminare con urgenza è la particolare situazione in cui alcuni agenti di cambio si sono venuti a trovare per effetto della istituzione dei ruoli transitori prevista dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1778.

L'applicazione di tale norma provocò un allargamento del numero degli esercenti la professione e i più danneggiati furono coloro che avevano ottenuto la nomina in età avanzata dopo l'entrata in vigore della più volte citata legge n. 515 del 23 maggio 1956.

Sprovvisi di qualsiasi forma di previdenza hanno visto assottigliare le proprie possibilità di lavoro e si sono trovati nel contempo di fronte a una cessazione dell'attività a breve scadenza.

Poichè il legislatore deve preoccuparsi anche delle minoranze, si ritiene giusto proporre di sanare la situazione degli agenti di cambio che si trovarono in età già avanzata all'entrata in vigore della citata legge numero 1778 del 31 dicembre 1962 stabilendo anche per loro il passaggio nei ruoli transitori al compimento del 70° anno di età.

Il provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, è aggiunto il seguente comma:

« Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di età gli agenti di cambio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 60° anno di età ».

All'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, le parole: « di cui all'articolo 1 » sono sostituite dalle parole: « di cui al primo comma dell'articolo 1 ».